

EVENTI SISMICI 1997

INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI

***RACCOLTA DEI PARERI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI
SULLE PROBLEMATICHE
GIURIDICO-AMMINISTRATIVE E TECNICHE***

INDICE

17) Poteri sostitutivi

- 17.1 *Consorzio obbligatorio. Esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consorzio o del Comune nei confronti del soggetto inadempiente.*
- 17.2 *Esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Comune. Spese eccedenti l'ammontare del contributo. Privilegio speciale a favore dello stesso Comune.*

OGGETTO: *Consorzio obbligatorio. Esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consorzio o del Comune nei confronti del soggetto inadempiente.*

OMISSIS

Gli interventi unitari eseguibili dal Consorzio in via sostitutiva per superare l'inerzia del singolo consorziato sono quelli individuati dall'articolo 4, commi 1 e 3 della legge n. 61/1998.

Occorre aggiungere relativamente al caso segnalato dalla S.V. che il Presidente del Consorzio può, al fine di superare l'inerzia del consorziato che rifiuta di sottoscrivere il contratto di appalto, in alternativa all'intervento sostitutivo diretto, attivare l'esercizio dei poteri sostitutivi comunali secondo quanto previsto dall'articolo 6 dell'Ordinanza ministeriale n. 3028/1991: "Su richiesta del Presidente del Consorzio, costituito ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 61/1998, il comune può esercitare i poteri di cui al comma 6 del medesimo art. 3 nei confronti anche dei soli proprietari che non hanno aderito al Consorzio o che comunque si oppongono alla realizzazione degli interventi." (G.U. n. 301 del 24.12.1999).

Pertanto chi esercita i poteri sostitutivi (comune o Consorzio stesso) può gestire il contributo concesso e a tale soggetto verrà intestata la relativa fattura dei lavori eseguiti (cfr D.G.R. n. 4718/1998, allegato A, punto 3, lettera C: "Qualora il comune si sostituisca ai proprietari per l'esecuzione degli interventi il contributo è concesso al Comune stesso.")

Nel caso in cui il Consorzio scelga di avvalersi dei poteri sostitutivi comunali per realizzare i lavori, il Comune diventa titolare del contributo e può esercitare tali poteri tramite la struttura comunale oppure tramite soggetti terzi (tra i quali lo stesso presidente del consorzio).

OGGETTO: Esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Comune, Spese eccedenti l'ammontare del contributo. Privilegio speciale a favore dello stesso Comune.

OMISSIS

Il destinatario dell'azione di rivalsa è il proprietario dell'immobile che ha assunto in concreto una condotta "inerte" rispetto all'obbligo di aderire e partecipare al consorzio. Però occorre considerare che l'art. 42, comma 2, della recente legge 1 agosto 2002, n. 166, ha disposto quanto segue:

"Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal Comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono assistite da privilegio speciale e immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile".